

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXVI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 APRILE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Per le dimissioni del deputato Ferraris Emanuele:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	603, 604	
AUDISIO . . . . .	604	
MARENGHI . . . . .	604	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
ZANOTTI e ZANIBELLI: Trasformazione in Istituto zootecnico agrario lombardo, e suo riconoscimento in Ente morale, dell'Istituto sperimentale agrario cremonese - Fondazione Giuseppe Robbiani (2130) . . . . .	604	
PRESIDENTE . . . . .	604, 605, 606, 608	
MARENGHI, <i>Relatore</i> . . . . .	604	
FERRARI RICCARDO . . . . .	604, 605	
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	605, 606, 607	
ZANIBELLI . . . . .	605, 607	
DANIELE . . . . .	605	
BIASUTTI . . . . .	605	
FRANZO . . . . .	607	
FOGLIAZZA . . . . .	607, 608	
AUDISIO . . . . .	607	
TRUZZI . . . . .	607	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: « Modifica all'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ». (2561) (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). . . . .	608	
PRESIDENTE . . . . .	608, 609	
		VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . . 608, 609
		AUDISIO . . . . . 609
		MARENGHI . . . . . 609
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 609
		<hr/>
		<b>La seduta comincia alle 9,30.</b>
		FRANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Per le dimissioni del deputato Ferraris Emanuele.</b>
		PRESIDENTE. Abbiamo appreso che il collega Emanuele Ferraris, membro della nostra Commissione, ha dato le dimissioni da deputato e che dette dimissioni, dopo essere state respinte dalla Camera, dietro sua rinnovata insistenza, sono state accolte. Poiché tali dimissioni sono state presentate per motivi di salute, credo di esprimere il pensiero unanime della Commissione, inviando al collega i più vivi auguri di una pronta e completa guarigione. La nostra Commissione perde, con le dimissioni dell'onorevole Ferraris, un validissimo componente che tante volte ha apportato un contributo serio e concreto alla soluzione dei problemi agricoli, e ciò in dipendenza della sua profonda conoscenza di tutti i settori dell'agricoltura italiana.

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

AUDISIO. A nome del Gruppo comunista, dichiaro di associarmi alle espressioni del Presidente.

MARENGHI. A nome del Gruppo democristiano, mi associo.

PRESIDENTE. Invierò al collega Emanuele Ferraris un telegramma comunicando i sentimenti della nostra Commissione.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zanotti e Zanibelli: Trasformazione in Istituto zootecnico agrario lombardo, e suo riconoscimento in Ente morale, dell'Istituto sperimentale agrario cremonese — Fondazione Giuseppe Robbiani. (2130).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zanotti e Zanibelli: « Trasformazione in Istituto zootecnico agrario lombardo, e suo riconoscimento in Ente morale, dell'Istituto sperimentale agrario cremonese — Fondazione Giuseppe Robbiani », discussione già iniziata nella seduta del 29 marzo 1957, e rinviata in attesa del coordinamento degli emendamenti presentati.

Prego l'onorevole Marengchi, relatore, di riferire al riguardo.

MARENGHI, *Relatore*. Faccio presente che, non essendo stato possibile riunire tutti i membri del comitato ristretto per l'elaborazione di un testo concordato, per taluni argomenti la situazione è ancora allo stato iniziale. Tuttavia, poiché il punto sul quale esiste una sostanziale divergenza è limitato all'articolo 4, riterrei che, in attesa di giungere ad una maggiore chiarificazione a questo riguardo, la Commissione potrebbe intanto concludere la discussione generale ed iniziare l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare e se non vi sono osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'Istituto sperimentale agrario cremonese — Fondazione Giuseppe Robbiani — in Cremona, di cui alla tabella A annessa al regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, è trasformato in Istituto zootecnico agrario lombardo — Fondazione Giuseppe Robbiani — con sede in Cremona ed è riconosciuto in Ente morale consorziale autonomo, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'agricoltura ».

MARENGHI, *Relatore*. Propongo di sopprimere, in fine, la parola « alta » che mi sembra espressione poco appropriata.

PRESIDENTE. Faccio presente che trattasi di una formula d'uso.

MARENGHI, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1; testé letto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'Istituto ha per iscopo di contribuire all'incremento delle produzioni animali e vegetali che hanno maggiore importanza nell'agricoltura lombarda e segnatamente del bestiame da latte. Per il raggiungimento di tale scopo l'Istituto assolve, in particolare, i seguenti compiti:

a) il controllo e la selezione di animali riproduttori;

b) l'importazione, la produzione, la diffusione, la conservazione e l'utilizzazione di soggetti scelti di razze animali e di specie vegetali, per l'incremento degli allevamenti e delle colture;

c) studi ricerche a carattere applicativo e pubblicazioni su argomenti zootecnici ed agrari che interessano la pratica degli allevamenti e delle coltivazioni e la lavorazione dei prodotti agrari;

d) la preparazione di tecnici e maestranze ».

MARENGHI, *Relatore*. Propongo di sopprimere, alla lettera a), la parola « controllo » perché l'uso di questo termine sembra indicare una funzione ispettiva che è certamente estranea allo spirito della legge.

FERRARI RICCARDO. Propongo, sempre alla lettera a), di sostituire la parola « selezione » con la parola « allevamento », in quanto quest'ultimo termine comprende anche la selezione, ed è chiaro che non è possibile una selezione senza allevamento.

PRESIDENTE. Effettivamente, il concetto di selezione comprende anche quello di allevamento; ma, nel caso specifico, credo sia preferibile precisare l'una e l'altra attività.

Avverto che voteremo l'articolo 2 per divisione.

Pongo in votazione il primo capoverso dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione alla lettera a), l'emendamento soppressivo della parola « controllo » proposto dal relatore Marengchi.

(È approvato).

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

Pongo in votazione la seguente formulazione della lettera a):

« a) l'allevamento e la selezione di animali riproduttori ».

(È approvata).

Alla lettera b) dell'articolo 2, l'onorevole rappresentante del Governo ha proposto di sopprimere la parola « l'importazione ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. L'emendamento ha lo scopo più che altro di evitare la possibilità di equivoci sui reali compiti dell'Istituto che non sono — come è ovvio — né di controllo, nel senso già precisato, né commerciali, ma che non possono intaccare la sfera di competenza del Ministero.

MARENGHI, *Relatore*. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dal Governo nel senso che l'Istituto zootecnico agrario lombardo non debba avere compiti di importazione, nel senso commerciale della parola. Se l'Istituto vuole importare per conto della azienda, lo può sempre fare senza che ciò sia specificato con una legge, in quanto chiunque, ente o privato, può importare qualsivoglia riproduttore di razza o determinato capostipite.

Specificare, invece, nel testo di legge — come ha giustamente fatto rilevare l'onorevole Sottosegretario — che l'Istituto è chiamato anche a svolgere attività di importazione potrebbe effettivamente far sorgere confusione ed incertezza.

ZANIBELLI. Per la verità, io non vedo la necessità di sopprimere il termine « importazione », in quanto le preoccupazioni riferentisi ai riflessi commerciali non hanno assolutamente luogo di sussistere, essendo fuori dubbio che l'Istituto non è autorizzato a svolgere attività commerciali in senso stretto. Si tenga, però, presente tutto il contenuto dell'articolo, il quale passa a definire dettagliatamente i compiti dell'Istituto. Da esso si evince che l'importazione, l'allevamento, la selezione del bestiame sono tutte attività rientranti nelle competenze normali ed istitutive, senza che nessuna confusione o dubbio sia possibile. Qui, si tratta solo di affermare il principio che l'Istituto stesso può acquistare bestiame all'estero sullo stesso piano di tutti gli altri enti o privati.

FERRARI RICCARDO. Io condivido, su questo punto, le affermazioni dell'onorevole Zanibelli. Altrimenti, si giungerebbe alla conclusione paradossale di impedire ad un Istituto, che ha fini specialissimi, di impor-

tare del bestiame, mentre ciò è consentito a qualsiasi privato. L'interessante è che venga specificato che detta importazione non deve avere fini speculativi.

DANIELE. Anch'io sono del parere che la parola « importazione » debba essere mantenuta.

BIASUTTI. Io, invece, sono del parere del relatore. In sostanza, si tratta di sopprimere una parola che non toglie nulla alle necessità funzionali dell'Istituto, ma che, nel contempo, limita le possibilità di interpretazioni errate.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Faccio presente che il Governo, nel proporre questo emendamento alla lettera b), non è preoccupato dal fatto che a questo Istituto vengano conferiti compiti che sono, invece, di competenza del Ministero. In realtà, non è così. Il Governo, in effetti, propone l'emendamento perché, una volta specificata la funzione dell'Istituto — e, a mio parere, sarebbe stato sufficiente limitare l'articolo al primo comma, sopprimendo tutto il resto — potrebbero sorgere degli equivoci, sia per quanto riflette la funzione di controllo, sia per quanto si riferisce all'importazione. Il Ministero dell'agricoltura potrebbe addirittura affidare persino la funzione di controllo all'Istituto, ma la questione è di principio ed è relativa agli equivoci che possono sorgere.

A proposito della parola « importazione », possiamo ripetere le stesse considerazioni fatte a proposito della parola « controllo » che la Commissione ha testé soppresso dal testo. Perché abbiamo riconosciuto opportuno togliere dal testo la parola « controllo »? Perché abbiamo ritenuto che sarebbero stati possibili degli equivoci. Per lo stesso motivo, il Governo propone, ora, la soppressione della parola « importazione ».

E ciò soprattutto dipende dal fatto che, nella fase di redazione degli articoli, non ci si è limitati ad una definizione generica dei compiti istitutivi, ma si sono voluti precisare anche i dettagli, che meglio avrebbero trovato collocazione in un apposito regolamento interno dell'Istituto.

Ad ogni modo, se attraverso questa discussione noi riconosciamo concordemente di aver chiarito l'autentico significato della parola « importazione », nel senso sopra specificato, il Governo non ha particolari motivi di insistere perché detta parola venga soppressa.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato il parere del Governo e le sue preoccupazioni in ordine alla parola « importazione ». A me

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

sembra, al di là di qualsiasi interpretazione, che deliberare la soppressione — si badi bene: con un emendamento specifico — della parola « importazione », potrebbe far sorgere dei dubbi completamente opposti a quelli esposti dall'onorevole Sottosegretario; dei dubbi, cioè, sulla legittimità, da parte dell'Istituto, di importare, sia pure alla stregua di tutti gli altri enti o privati e per fini puramente istitutivi.

L'unica interpretazione, invece, da stabilire è che questa attività di importazione deve essere scevra da fini speculativi.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo. Rimane sufficiente al riguardo l'interpretazione data dalla Commissione con la quale si è chiarito che, con la parola « importazione », non si vuole togliere nulla alle attribuzioni specifiche del Ministero dell'agricoltura, e che l'Istituto non può importare a fini speculativi.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti e precisazioni, pongo in votazione le lettere b), c) e d) dell'articolo 2.

(Sono approvate).

Do lettura dell'articolo 2 come risulta modificato:

« L'Istituto ha per iscopo di contribuire all'incremento delle produzioni animali e vegetali che hanno maggiore importanza nell'agricoltura lombarda e segnatamente del bestiame da latte. Per il raggiungimento di tale scopo l'Istituto assolve, in particolare, i seguenti compiti:

a) l'allevamento e la selezione di animali riproduttori;

b) l'importazione, la produzione, la diffusione, la conservazione e l'utilizzazione di soggetti scelti di razze animali e di specie vegetali, per l'incremento degli allevamenti e delle culture;

c) studi, ricerche a carattere applicativo e pubblicazioni su argomenti zootecnici ed agrari che interessano la pratica degli allevamenti e delle coltivazioni e la lavorazione dei prodotti agrari;

d) la preparazione di tecnici e maestranze ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) la Direzione ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed è composto:

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella persona dell'ispettore agrario provinciale di Cremona;

da un rappresentante di ciascuno degli Enti e privati fondatori dell'Istituto sperimentale agrario cremonese — Fondazione Giuseppe Robbiani;

1°) Eredi dei fratelli Amilcare e Lazzaro Robbiani;

2°) Unione delle latterie sociali cooperative cremonesi con sede in Cremona;

3°) libera associazione degli agricoltori di Cremona;

da un rappresentante per ciascuno degli Enti che concorrono in modo continuativo al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un milione di lire all'anno e che siano ammessi dal Ministero di agricoltura a far parte del Consorzio di mantenimento dell'Ente.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

Il direttore ha funzioni di segretario del Consiglio.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, quattro volte all'anno su invito del presidente ed in via straordinaria in caso di necessità.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati dall'Ente da cui ripetono la nomina. Il diritto alla rappresentanza degli Enti, di cui al 3° capoverso dell'articolo 4, cessa col cessare del concorso finanziario ovvero qualora gli enti non provvedano al versamento del contributo ».

Avverto che sono stati presentati, all'articolo 4, i seguenti emendamenti da parte dei deputati Zanibelli e Zanotti:

« Al primo comma (secondo capoverso) sopprimere le parole: nella persona dell'ispettore agrario provinciale di Cremona ».

« Al primo comma, sostituire il n. 2 con il seguente: due della Unione latterie sociali cooperative cremonesi con sede in Cremona ».

« Al primo comma, sostituire il n. 3 con il seguente: due rappresentanti dell'Associa-

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

zione sindacale degli imprenditori agricoli, nominati rispettivamente dalle Associazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative ».

« Al primo comma, in fine, dopo la parola: Ente, aggiungere le parole: su proposta del Consiglio di amministrazione in carica ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi permetto far presente che costituirebbe sfiducia, il togliere al Ministero competente la possibilità di nominare un rappresentante del Ministero stesso. Nel qual caso, sarebbe preferibile dire « l'ispettore agrario provinciale di Cremona ». Ma una volta che si stabilisce il principio che deve essere un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, mi sembra ovvio che non si specifichi la persona.

A proposito, poi, della rappresentanza di enti o di privati, credo che l'attuale formulazione sia troppo rigida, mentre sarebbe preferibile lasciare la facoltà a questi enti e privati fondatori di partecipare al Consiglio di amministrazione, senza un preciso obbligo, dicendo ad esempio « possono partecipare ».

ZANIBELLI. Sulla questione dell'ispettore agrario di Cremona sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario, tanto che io stesso e l'onorevole Zanotti abbiamo presentato un emendamento in tal senso. Per quanto riguarda la seconda questione, faccio presente che, se pure la dizione può essere imperfetta, stando all'attuale denominazione delle società, nel presentare la proposta di legge, non abbiamo fatto altro che riprendere l'elenco di quegli enti o persone che hanno partecipato alla fondazione nel 1923. Ad ogni modo, anche dal punto di vista di una migliore organicità, specificando « da un rappresentante di ciascuno degli enti e privati fondatori dell'Istituto sperimentale agrario », è chiaro che chi vuole partecipare, lo può fare.

FRANZO. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla opportunità di non precisare la cifra del contributo nel testo di legge. Sarebbe preferibile dire che il Consiglio, di anno in anno, fissa un congruo contributo.

FOGLIAZZA. Sorge, qui, il problema della rappresentanza dei lavoratori che è uno dei punti sui quali, fin da principio, c'è stato un certo dissenso.

ZANIBELLI. Non ho nulla in contrario a che siano inseriti nel Consiglio di amministrazione i rappresentanti dei lavoratori che certamente potranno svolgere un ruolo assai

importante e dare un contributo efficace al funzionamento dell'Istituto. Vi è una tabella di fondazione, c'è un consorzio di mantenimento dell'ente. Quindi, chiunque, previo versamento del contributo che sarà stabilito — e qui accolgo la proposta dell'onorevole Franzo — potrà entrare a far parte del Consiglio di amministrazione.

FOGLIAZZA. L'Istituto non può porre sulla stessa base gli enti o privati e i rappresentanti dei lavoratori, costringendo questi ultimi a pagare la quota di immissione in seno al Consiglio di amministrazione. Ecco perché, a parte tutto, sono del parere di sospendere per ora la discussione e di studiare il modo migliore di risolvere adeguatamente il problema.

ZANIBELLI. Poiché l'onorevole Fogliazza non ha ancora formulato precisi emendamenti, non sono in grado di esprimere un giudizio sul suo punto di vista.

Ricordo, però, che l'Istituto zootecnico-agrario lombardo è istituto sperimentale, per cui non dovrebbero esistere formule rigide, da non distinguerlo, nel trattamento dei lavoratori, dalle altre associazioni od aziende private.

Quindi, si tratta di inserire una norma la quale stabilisca che l'Istituto potrà adottare o sperimentare particolari forme di contratto nei confronti dei lavoratori dipendenti; non si devono, però, inserire formule vincolanti le quali siano contro producenti per l'attività futura. Oggi, presso l'Istituto, esistono lavoratori specializzati nel mantenimento del bestiame, come non si trovano altrove; ed essi usufruiscono di un trattamento economico di maggior favore. Non creiamo, dunque, delle difficoltà. In conclusione, se impostiamo la questione in termini di giusta causa, non ne faremo nulla; ma se troveremo una formula che consenta l'adozione di forme particolari riferite al luogo, all'ambiente e al tipo di specializzazione di lavoro, potremo agevolmente provvedere.

AUDISIO. Propongo di rinviare la discussione alla prossima seduta. Nel frattempo, i colleghi di Cremona potrebbero individuare, di comune accordo, una adeguata soluzione.

TRUZZI. Non sono di parere contrario al rinvio, purché questo serva a trovare un accordo. Desidero, però, fare alcune osservazioni. Il provvedimento in esame riguarda un Istituto il quale ha dei compiti interprovinciali nel campo della zootecnica. Quindi, si tratta di un problema particolare. Se la proposta di legge conserva le sue proporzioni, noi potremo rapidamente approvarla; ma, se in essa, si vogliono introdurre principi e solu-

zioni generali, faccio presente, sia ai presentatori, che al collega Fogliazza, che questo è l'unico modo per ritardare il provvedimento.

PRESIDENTE. Se la proposta di legge si riferisce all'Istituto zootecnico-agrario, è chiaro che i rapporti economici e sindacali saranno regolati dalle leggi generali e dalle norme sindacali.

A mio avviso, pertanto, il rilievo dell'onorevole Fogliazza non è pertinente.

Quindi, pregherei i colleghi di limitare la discussione all'oggetto della proposta di legge.

FOGLIAZZA. Propongo che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la prima parte dell'articolo 4, sulla quale non vi sono dissensi, in un testo coordinato con gli emendamenti proposti dai deputati Zanibelli e Zanotti.

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è composto:

da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

da un rappresentante di ciascuno degli enti e privati fondatori dell'Istituto sperimentale agrario cremonese - Fondazione Giuseppe Robbiani - su richiesta dei medesimi;

da un rappresentante per ciascuno degli enti che concorrono in modo continuativo al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un milione di lire all'anno e che, su proposta del Consiglio di amministrazione, siano ammessi dal Ministero di agricoltura a far parte del Consorzio di mantenimento dell'ente ».

(È approvata).

Avverto che risulta, così, approvato il primo comma dell'articolo 4.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della rimanente parte dell'articolo 4, è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana: Modifica dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala ». (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2561).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dell'Assemblea Regionale siciliana: « Mo-

difica dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini tipici denominati " Marsala " », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 novembre 1956.

In assenza del relatore, l'onorevole Sottosegretario ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La presente proposta di legge è stata presentata all'Assemblea regionale siciliana l'8 ottobre 1955 dal deputato regionale Adamo Domenico, con la finalità di ottenere una riduzione percentuale alcoolica e di zucchero per il « Marsala » destinato all'esportazione.

In effetti, il deputato regionale proponente chiedeva che, per il « Marsala » destinato all'esportazione, i limiti percentuali, sia in alcool sia in zucchero, potessero essere variati in relazione, però, alla legislazione dei paesi dove questo prodotto viene inviato.

La Commissione agricoltura dell'Assemblea regionale siciliana approvò questa proposta, eliminando, però, la facoltà, che il deputato regionale proponente aveva conferito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di disporre queste variazioni.

La proposta di legge è pervenuta all'esame della competente Commissione permanente (Agricoltura) del Senato, che l'ha approvata nella formulazione del deputato regionale proponente. Il testo dell'articolo unico approvato è il seguente:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, può consentire, su proposta del Governo regionale siciliano, la preparazione di « Marsala », destinati all'esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole ed in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempre quando i prodotti così confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione, e sempre che ciò venga consigliato da ragioni di interesse nazionale. La preparazione di prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto la vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero, o a depositi o magazzini doganali, accompagnati da bollette a cauzione. In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo interno ».

Il Governo, in quanto il « Marsala » non è un prodotto che interessa soltanto la zona tipica siciliana, ma anche altre regioni di

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957

Italia, aveva proposto al Senato il non accoglimento della formulazione approvata dalla Assemblea regionale siciliana. Il Senato ha, invece, accolto tale proposta.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**AUDISIO.** Faccio presente all'onorevole Presidente, la nostra perplessità. Avevamo incaricato un nostro collega siciliano di interessarsi particolarmente di questa proposta di legge. Ora il collega non è presente, per cui noi conosciamo soltanto il pensiero del Governo.

**VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** La questione preminente è quella della competenza. Questione già caduta in quanto l'Assemblea siciliana ha presentato la proposta di legge nella formulazione del deputato proponente, salvo la soppressione delle facoltà del Ministero dell'agricoltura, lasciando quindi, la formula generica: « è consentito », senza l'indicazione di chi può consentire.

Posso aggiungere che i senatori siciliani, in sede di esame della proposta nella competente Commissione del Senato, si sono dichiarati favorevoli al testo del deputato regionale proponente.

**AUDISIO.** Desidero chiedere all'onorevole Presidente se è stato asperesso parere della X Commissione permanente (Industria). All'onorevole Sottosegretario desidero segnalare che la dizione « quando i prodotti così confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione, e sempre che ciò venga consigliato da ragioni di interesse nazionale », mi sembra molto lata ed anche pericolosa.

**PRESIDENTE.** Avverto che la X Commissione permanente (Industria) ha già espresso il suo parere in senso favorevole.

**VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Debbo farle notare, onorevole Audisio, che tale dizione non è il risultato di un emendamento presentato dal Governo ed approvato dalla Commissione del Senato; è la dizione del testo del deputato proponente.

Posso aggiungere che recentemente ho ricevuto delle commissioni di italiani residenti in America, che mi facevano rilevare la difficoltà rappresentata dalle locali legislazioni, per le quali non possono importare i « Marsala » che, invece, potrebbero collocare facilmente.

**MARENGHI.** Dati i benefici che derivano per l'esportazione dei « Marsala », il Gruppo

democristiano si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge.

**AUDISIO.** Per le stesse ragioni, anche il Gruppo comunista è favorevole alla proposta di legge.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« All'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala », è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, può consentire, su proposta del Governo regionale siciliano, la preparazione di « marsala », destinati alla esportazione, aventi limiti percentuale di contenuto in alcole ed in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempre quando i prodotti così confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione e sempre che ciò venga consigliato da ragioni di interesse nazionale. La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero, o a depositi o magazzini doganali, accompagnati da bollette a cauzione. In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo interno ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione [segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé approvata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA:** « Modifica dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1950,

---

**LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 APRILE 1957**

---

n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini  
tipici denominati " Marsala " » (2561):

Presenti e votanti . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aimi, Audisio, Bertone, Bianco, Biasutti,  
Bolla, Caramia, Compagnoni, Daniele, Fina,

Fogliazza, Fora Aldovino, Franzo, Germani,  
Gozzi, Grifone, Marabini, Marengi, Miceli,  
Montanari, Pirastu, Rosati, Sangalli, Scara-  
scia, Sodano, Stella, Truzzi, Zannerini, Za-  
noni.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
**Dott. FRANCESCO COSENTINO**

---

**TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**